La dichiarazione sul possesso del titoli resa attraverso il curriculum vitae nei concorsi pubblici

T.A.R. Lazio - Roma - Sentenza 18 marzo 2019, n. 3639

N. 3639/2019 Reg. Prov. Coll.
N. 4167 Reg. Ric.
ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4167 del 2018, proposto da F. N., rappresentata e difesa dagli Avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo n. 101;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale -Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali - Servizio per il Personale delle Magistrature, la Commissione Esaminatrice del Concorso per Titoli ed Esami a 45 Posti di Referendario di Tribunale Amministrativo Regionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

nei confronti

F. L., ed altri, non costituiti in giudizio;

F. M. P. A. e T. V., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Carlo Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284;

per l'annullamento

a. della comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2017, prot. USG-USRI001976, con la quale, con riferimento al concorso per titoli ed esami a 45 posti di referendario di T.a.r. indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, sono stati comunicati alla ricorrente l'esito delle prove scritte, il punteggio conseguito in ordine ai titoli e la convocazione alla prova orale, in parte qua;

b. del provvedimento prot. n. 16439 del 30 novembre 2017 della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.a.r. indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, comunicato alla ricorrente in data 5 dicembre 2017, con cui è stata respinta l'istanza di riesame, con contestuale richiesta di ammissione al soccorso istruttorio, avanzata dalla stessa in data 28 novembre 2017;

c. del verbale della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.a.r. indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, concernente la seduta del 30 novembre 2017, richiamato nel provvedimento della stessa Commissione prot. n. 16439 del 30 novembre 2017 ma ad esso non allegato, ancorché non conosciuto;

d. del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2017 pubblicato in data 5 gennaio 2018, recante approvazione della graduatoria definitiva del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.a.r. indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, in parte qua;

e. del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2014, pubblicato in G.U. - IV serie speciale - n. 3 del 13 gennaio 2015, di indizione del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di Tribunale Amministrativo Regionale del ruolo della magistratura amministrativa, in parte qua;

f. del verbale n. 5 della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.a.r. indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, concernente la seduta del 15 dicembre 2015, nell'ambito della quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione delle categorie di titoli valutabili e per la loro valutazione, ivi incluse le Tabelle nn. 1, 2 e 3 allegate a detto verbale, in parte qua;

g. del verbale n. 22 della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.a.r. indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, concernente la seduta del 31 maggio 2016, nell'ambito della quale sono stati valutati i titoli della ricorrente, in parte qua;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della ricorrente al riconoscimento di (ulteriori) 6 punti in ordine ai titoli corrispondenti ai codici - approvati nella seduta del 15 dicembre 2015 (verbale n. 5) dalla Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di referendario di T.a.r. indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, - "T3 - Abilitazione professione forense" (n. 3 punti) e "T10 - Magistrato ordinario ed equiparati" (n. 3 punti), con conseguente modifica della graduatoria definitiva, in parte qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nonché di F. M. P. A. e di Torano Valerio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2019, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014 è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 45 posti di referendario di T.a.r..

In data 30 marzo 2015 è pervenuta all'Amministrazione la domanda di partecipazione a detto concorso della dottoressa F. N., corredata del suo curriculum vitae, dalla stessa sottoscritto, del certificato di laurea indicante anche l'elenco degli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite, dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dell'elenco dei titoli in suo possesso, nel quale risultavano dichiarati unicamente il diploma di specializzazione nelle Professioni legali conseguito presso la L.U.MS.A. di Roma, la docenza presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Scaduto" di Palermo nelle annualità 2012/13 -2013/2014 -2014/15 (ha depositato anche le note di conferimento dei relativi incarichi) e lo svolgimento di una lezione nell'ambito del corso di diritto amministrativo (corso di preparazione al concorso in Magistratura) presso una scuola di Palermo nell'a.a. 2012/13.

Con D.P.C.M. del 12 giugno 2015, è stata nominata, ai sensi dell'art. 16 della Legge 27 aprile 1982, n. 186, la Commissione di concorso.

In data 15 dicembre 2015 (giusta verbale n. 5) detto organo ha fissato i criteri di valutazione dei titoli fatti valere dai concorrenti nel concorso de quo.

Nelle giornate del 26, 27, 28 e 29 luglio 2016 hanno avuto luogo le prove scritte.

Nelle more tra i risultati delle prove scritte e lo svolgimento delle prove orali, la Commissione esaminatrice è stata integrata e modificata.

All'esito della valutazione delle prove scritte, in data 12 ottobre 2017 la ricorrente ha ricevuto la comunicazione del loro superamento, altresì della votazione conseguita, pari a complessivi 168,5 punti, di cui 33,10 punti relativi ai titoli posseduti, nonché della data della prova orale: 16 novembre 2017.

Quindi in data 12 ottobre 2017 la dottoressa F. N. ha presentato istanza di accesso documentale, con la quale ha chiesto l'acquisizione di copia della propria domanda di partecipazione, del verbale della seduta di valutazione dei suoi titoli e della relativa scheda.

Tale istanza è stata riscontrata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota di trasmissione della relativa documentazione del 7 novembre 2017.

Dopo aver sostenuto e superato la prova orale, con ulteriore istanza del 21 novembre 2017, l'odierna ricorrente ha chiesto l'accesso al proprio stato matricolare prodotto, nonché al verbale con cui sono stati dettati i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati.

All'esito dell'ulteriore accesso documentale, avvenuto il 24 novembre 2017, la F. N. in data 28 novembre 2017 ha presentato istanza di riesame, chiedendo che fossero valutati i titoli di superamento del concorso per Magistrato ordinario e di quello di abilitazione alla professione forense, entrambi in suo possesso e dichiarati nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione al concorso, ma non considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

L'istanza di riesame è stata respinta dalla Commissione in data 30 novembre 2017.

Di ciò è stata data comunicazione con provvedimento prot. n. 16439 in pari data.

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2017, è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso de quo, nella quale la ricorrente si è posizionata ventesima, riportando il punteggio complessivo di 250,5 punti.

La stessa ha quindi proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso detto decreto (in parte qua), nonché quello di indizione del concorso in esame (anch'esso in parte qua), la nota del 12 ottobre 2017, il provvedimento prot. n. 16439 del 30 novembre 2017, il verbale della Commissione in data 30 novembre 2017 richiamato da quest'ultimo, il verbale della Commissione n. 5 del 15 dicembre 2015, recante la fissazione dei criteri di valutazione dei titoli, il verbale n. 22 della seduta del 31 maggio 2016, nella quale sono stati valutati i titoli in possesso della ricorrente (in parte qua).

Con il medesimo ricorso la F. N. ha chiesto l'accertamento del suo diritto al riconoscimento di (ulteriori) 6 punti in ordine ai titoli corrispondenti ai codici -

approvati dalla Commissione esaminatrice nella seduta del 15 dicembre 2015 (verbale n. 5) - "T3 - Abilitazione professione forense" (n. 3 punti) e "T10 - Magistrato ordinario ed equiparati" (n. 3 punti), con conseguente modifica della graduatoria definitiva, in parte qua.

Il ricorso è stato trasposto dinanzi a questo Tribunale.

Sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 214/1973. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 8 del D.P.C.M. del 29 dicembre 2014. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Erroneità dell'istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.

Si contesta l'operato della Commissione esaminatrice, assumendosene l'illegittimità nella parte in cui, in sede di valutazione dei titoli, detto organo ha omesso di riconoscere alla ricorrente 3 punti per il conseguimento dell'abilitazione forense (codice T3) e 3 punti per la vittoria del concorso per l'accesso alla Magistratura ordinaria (codice T10), per un totale di 6 punti, che avrebbero dovuto sommarsi ai 33,10 punti già attribuiti, comportando il suo posizionamento al quinto posto della graduatoria definitiva, e non al ventesimo, ove è invece attualmente collocata.

Si precisa che, infatti, nella seduta del 15 dicembre 2015, nella quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione delle categorie di titoli valutabili e per la loro valutazione, con riferimento al titolo "Abilitazione professione forense" - codice T3 è stata prevista l'attribuzione di un punteggio pari a 3 punti e relativamente a quello di "Magistrato ordinario ed equiparati"- codice T10 è stata stabilita l'assegnazione di 3 punti, in caso di vittoria di concorso, e di 1 punto, in caso di mera idoneità.

Pertanto la Commissione non avrebbe dovuto operare alcuna valutazione discrezionale, ma solo limitarsi ad accertare la sussistenza dei due titoli posseduti dalla ricorrente, risultanti dal curriculum vitae che la stessa ha sottoscritto, benché ciò non fosse richiesto; erano ivi riportati il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 2008 e la nomina Magistrato ordinario con decorrenza 26 ottobre 2009, con prestazione del relativo servizio fino al 14 luglio 2010, data alla quale è transitata all'Avvocatura Generale dello Stato di Palermo.

Peraltro la qualità di magistrato ordinario risulterebbe certificata anche dallo stato matricolare, prodotto dalla ricorrente in allegato alla domanda di partecipazione.

Perciò, quanto alla nomina di Magistrato ordinario, la ricorrente ha ritenuto equipollente la certificazione conforme all'originale derivante dallo stato matricolare, mentre, quanto al conseguimento dell'abilitazione forense, non avrebbe potuto avere contezza della rilevanza di detto titolo, tenuto conto che i criteri di valutazione sono stati definiti con verbale n. 5 del 15 dicembre 2015; in ogni caso la dichiarazione sul possesso del titoli sarebbe stata resa attraverso il curriculum vitae.

La circostanza che detto curriculum sia stato sottoscritto in assenza di un'apposita prescrizione nel bando evidenzierebbe la sua equiparabilità ad ogni effetto ad una dichiarazione sostitutiva, tanto più che alla domanda la ricorrente aveva altresì allegato il proprio documento di identità.

In tal senso sembrerebbe disporre la lex specialis nella parte in cui, all'art. 5, prescrive come doverosa ("devono essere allegati") l'allegazione del curriculum vitae ovvero ("deve essere redatto") la redazione dell'elenco di titoli debitamente firmato e, invece, solo come possibile ("possono essere prodotti") la produzione dei titoli in carta semplice, copia conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà.

Ne consegue che, in sede di valutazione dei titoli, la Commissione avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente ulteriori 6 punti, riconducibili a quelli di cui ai codici T3 (3 punti) e T10 (3 punti).

2) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 214/1973. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 8 del D.P.C.M. del 29 dicembre 2014. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Erroneità dell'istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.

Per le stesse ragioni si contesta l'illegittimità del provvedimento del 5 dicembre 2017, di diniego della richiesta di riesame avanzata dalla ricorrente con apposita istanza del 28 novembre 2017.

Si contesta altresì l'erroneità dei presupposti di quest'ultimo provvedimento. In particolare, con riguardo al titolo corrispondente al codice "T10 - Magistrato ordinario ed equiparati" la Commissione ha ritenuto: "Quanto al servizio di magistrato ordinario, lo stesso non può essere valutato, sia perché inferiore agli undici mesi (periodo minimo di valutazione previsto dai criteri adottati), sia perché lo stesso non risulta dallo stato matricolare prodotto dalla concorrente, dal quale si evincerebbe la mera, generica provenienza dal Ministero della Giustizia, senza alcun riferimento alla qualifica posseduta alle dipendenze dello stesso"; la Commissione non avrebbe, tuttavia, considerato il codice T10 (sebbene la ricorrente lo avesse specificamente indicato nell'istanza di riesame), ma un altro codice, probabilmente il codice "Q3 - Magistrati ordinari e militari di appello" o il codice "Q6 - Magistrati ordinari e militari di 1° grado", entrambi indicati alla Tabella n. 1 e riferiti all'anzianità di servizio o dell'esercizio delle funzioni, valutabile con un punteggio riconosciuto "per ogni anno di servizio".

In ogni caso, l'operato della Commissione sarebbe illegittimo anche per aver detto organo negato alla ricorrente l'ammissione al soccorso istruttorio; ciò sarebbe in violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990.

Sia in sede di domanda redatta secondo lo schema allegato al bando, sia in sede di richiesta di riesame, la ricorrente avrebbe fornito un principio di prova circa il possesso dei titoli riconducibili ai codici T3 e T10, con la conseguenza che, in applicazione di quanto previsto all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, la Commissione avrebbe dovuto richiedere (d'ufficio) o consentire (attraverso un positivo riscontro alla richiesta di ammissione al soccorso istruttorio) la produzione della documentazione attestante il possesso di detti titoli.

3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta illogicità e irragionevolezza. Manifesta ingiustizia.

Per l'ipotesi in cui, invece, si ritenga che le previsioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 5 del bando e di cui al verbale n. 5 siano state correttamente applicate, nel senso che consentivano alla Commissione di concorso di negare il soccorso istruttorio, si contestano detti provvedimenti, giacché essi conterrebbero previsioni impeditive di una corretta, ampia e paritaria partecipazione alla procedura concorsuale, in violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, applicabile al caso di specie.

La norma in questione troverebbe applicazione ogni qualvolta il candidato, attraverso la domanda, abbia fornito un ragionevole indizio in ordine al possesso di titoli e requisiti, affinché siano correttamente valutati.

Nell'ambito delle procedure concorsuali, improntate al principio della par condicio tra tutti i partecipanti alla procedura, il dovere di soccorso istruttorio è comunque subordinato all'esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali.

A fronte di una domanda completa negli elementi essenziali, quale sarebbe quella presentata dalla ricorrente, ne sarebbe stata preclusa la regolarizzazione, incidendo negativamente sulla corretta attribuzione del punteggio.

Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato, i quali hanno poi depositato documentazione e successivamente anche una memoria defensionale.

Con ordinanza collegiale n. 10866 del 12 novembre 2018, resa all'esito dell'udienza pubblica del 24 ottobre 2018, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori che, per effetto dell'eventuale riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 6 punti nei confronti della ricorrente, avrebbero potuto perdere posizioni in graduatoria.

La ricorrente ha provveduto tempestivamente a dare esecuzione a detto incombente.

A seguito dell'integrazione del contraddittorio, si sono costituiti in giudizio i controinteressati Francola e Torano, i quali hanno sollevato alcune eccezioni pregiudiziali (saranno esaminate nella parte in "Diritto") e hanno confutato nel merito le doglianze di parte ricorrente.

Successivamente la ricorrente ed i suddetti controinteressati hanno prodotto memorie difensive in vista dell'udienza pubblica del 20 febbraio 2019, nella quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame la dottoressa F. N., risultata vincitrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 45 posti di referendario di T.a.r. indetto con D.P.C.M. del 29 dicembre 2014, censura la graduatoria finale e tutti gli atti indicati in epigrafe, laddove nei suoi confronti non è stato attribuito alcun punteggio per i titoli di vittoria del concorso per Magistrato ordinario e di abilitazione all'esercizio della professione forense, in suo possesso, in quanto non rappresentati in modo pedissequamente conforme alla lex specialis, e ne chiede la valutazione, con conseguente assegnazione del relativo punteggio secondo i criteri fissati ex ante dalla Commissione esaminatrice.

1.1 - Preliminarmente vanno disaminate le eccezioni in rito mosse dai controinteressati costituiti in giudizio.

2 - Essi hanno affermato che il ricorso sarebbe inammissibile, per non essere stato notificato ad alcun controinteressato, tale non potendosi qualificare F. L., intimata sin dall'inizio quale unica controinteressata. Evidenziano al riguardo che la stessa è stata dichiarata decaduta dall'impiego e che già in precedenza avrebbe dichiarato in chat l'intenzione di non prendere servizio.

2.1 - L'eccezione è infondata.

Va rilevato che F. L., con nota in data 28 febbraio 2018, ha comunicato al Consiglio di Stato di non aver assunto servizio nella sede di assegnazione conferita.

Quindi il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa solo nella seduta dell'11 maggio 2018 ha deliberato la sua decadenza dall'impiego, ai sensi dell'articolo 127, 1° comma, lettera c, del d.P.R. n. 3 del 1957, ed infine con D.P.C.M., a firma del Sottosegretario di Stato, in data 19 luglio 2018 è stata dichiarata la decadenza dall'impiego di tale vincitrice del concorso de quo.

Ne deriva che il ricorso è ammissibile: esso è stato notificato ad almeno un controinteressato, essendo venuta meno, in capo alla dottoressa Fiandaca, detta sua qualifica solo col provvedimento di declaratoria della decadenza dall'impiego, perciò in un momento evidentemente successivo alla sua proposizione.

3 - I controinteressati assumono altresì che non sarebbe stato correttamente adempiuto l'ordine di integrazione del contraddittorio: in realtà tale ordine imponeva la sola notifica a mezzo pec presso il Tribunale di appartenenza di ciascun controinteressato, con onere, per la Segreteria, di dare immediata comunicazione all'interessato. E' stata fornita prova di detta notifica a mezzo pec ed inoltre, per molti dei controinteressati, anche della notifica, sempre mediante pec, ma agli indirizzi indicati dagli stessi in sede di partecipazione, nonché a mezzo posta.

Conseguentemente l'eccezione de qua va disattesa.

4 - Infine i ricorrenti eccepiscono il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, che deriverebbe dalla circostanza che, avendo la ricorrente differito la sua presa di possesso della sede, la sua posizione in graduatoria risulterebbe automaticamente postergata a quelle di tutti gli altri vincitori del concorso che hanno invece assunto servizio tempestivamente.

4.1 - Occorre precisare che le assenze della ricorrente sono le seguenti: nel periodo 17 gennaio- 18 febbraio 2018 per congedo straordinario per maternità, ai sensi degli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 151 del 2001 e dell'art. 41 del d.P.R. n 3 del 1957; periodo 19 giugno - 31 agosto 2018 e 1°- 4 settembre del 2018 per congedo parentale, ai sensi degli artt. 32 e 34 del d.lgs n 151 nel 2001.

4.2 - Fatta detta precisazione di tipo fattuale, deve ora vagliarsi la richiamata normativa per comprendere la rilevanza o meno del periodo di mancato possesso della sede di servizio ai fini dell'anzianità e quindi della posizione in ruolo.

Ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n 151 del 2001, "i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti...".

In base all'art. 40, 3° comma, del d.P.R. n 3 del 1957, recante trattamento economico durante il congedo, "i periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli altri effetti", vale a dire diversi da quelli economici.

Ai sensi dell'art. 41 del medesimo d.P.R., intitolato congedo straordinario per gravidanza e puerperio, all'impiegata che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40, che è quella sopra richiamata.

Secondo l'art. 32 del citato d.lgs n. 151 del 2001, concernente il congedo parentale, "per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo". In particolare, esso spetta "alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi".

Ai sensi dell'art. 34, comma 5, "i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia".

4.3 - Alla luce di questa breve disamina, deve concludersi che la ricorrente ha mantenuto la propria posizione in ruolo, per cui permane il suo interesse ad una decisione nel merito sul ricorso in esame.

5 - Esso è, tuttavia, infondato.

5.1 - E' necessario considerare le norme di legge e del bando contenenti le prescrizioni in ordine alle modalità che i concorrenti sono tenute a seguire nella rappresentazione dei titoli in loro possesso, ai fini della loro valutazione, con correlata attribuzione di punteggio.

L'art. 15, 5° comma, del d.P.R. n. 214/1973 e s.m.i., in relazione alla domanda di ammissione al concorso per la nomina a referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, prevede: "I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati, nonché le dichiarazioni rese, devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Quindi, con riguardo ai titoli che s'intendono far valere, si richiede espressamente l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Secondo quanto si evince dall'art. 48 del decreto in ultimo citato, le dichiarazioni in parola devono contenere un richiamo alla responsabilità per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Deve quindi impiegarsi una formula solenne, con la quale il dichiarante, consapevole delle sanzioni per il caso di falso, attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di atti e fatti, in sostituzione della produzione dei relativi certificati.

5.2 - La disposizione della lex specialis in riferimento ai titoli posseduti dai concorrenti è molto puntuale.

Segnatamente l'art. 5 del bando di concorso stabilisce che, ai fini della valutazione dei titoli, ciascun candidato deve allegare alla domanda di partecipazione un curriculum, recante l'indicazione, tra gli altri, dei titoli conseguiti, nonché di tutti i titoli utili, unitamente ad un loro elenco; essi vanno prodotti unitamente all'istanza di partecipazione, anche se già presentati in allegato a domande di partecipazione a precedenti concorsi per referendario di T.a.r..

Posto in ogni caso l'onere di allegare alla domanda i titoli che s'intendono sottoporre a valutazione da parte della Commissione, essi possono alternativamente essere prodotti in carta semplice, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, oppure mediante autocertificazioni o autodichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R..

5.3 - E' evidente che invece tertium non datur, in altri termini non è consentita un'ulteriore modalità.

6 - Nella specie la ricorrente ha indicato i due titoli di superamento del concorso per Magistrato ordinario e di abilitazione alla professione forense unicamente nel curriculum vitae.

6.1 - Non sposta i termini della questione la circostanza, dalla stessa rimarcata, che quest'ultimo era stato comunque sottoscritto e che era stato prodotto anche il documento di identità.

Una tale modalità non può ritenersi equipollente a quella della dichiarazione resa con l'assunzione di responsabilità per il caso di falso o mendacio, con la consapevolezza delle sanzioni anche penali derivanti da tali condotte. Di ciò peraltro, tenuto conto del background di studi e lavorativo, non poteva che essere perfettamente consapevole la ricorrente medesima, la quale avrebbe quindi dovuto prestare la dovuta attenzione nella preparazione dei documenti da produrre in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo.

6.2 - Deve poi precisarsi che lo stato matricolare presentato dalla stessa attiene al diverso profilo del servizio lavorativo svolto e non può certo supplire alla mancanza della produzione del titolo relativo alla vittoria del concorso per la nomina a Magistrato ordinario.

6.3 - Ne deriva che correttamente la Commissione e quindi l'Amministrazione non hanno attribuito alcun punteggio per i titoli in questione.

7 - La solennità della formula da adoperare non va vista come un elemento di mera forma, ma quale elemento ad substantiam, la cui assenza impedisce all'atto di formarsi correttamente.

7.1 - Ciò comporta che la ricorrente non poteva legittimamente invocare il soccorso istruttorio, dal momento che il curriculum vitae, benché sottoscritto, non era da considerarsi alla stregua di una dichiarazione mancante di un qualche elemento accessorio, suscettibile di essere integrato in un momento successivo.

7.2 - Ove l'Amministrazione avesse invece attivato il soccorso istruttorio, avrebbe, al contrario di quanto assunto in ricorso, palesemente violato la par condicio tra i candidati del concorso in esame.

8 - Deve quindi concludersi che il ricorso è infondato e deve essere conseguentemente respinto.

9 - In ragione della peculiarità della controversia, si ravvisano, tuttavia, i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;

- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019, con l'intervento dei Magistrati:

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio
IL CONSIGLIERE EST
Rita Tricarico
IL REFERENDARIO
Filippo Maria Tropiano
Depositata in Segreteria il 18 marzo 2019